

coll'intervento di tutti i ministri in due sedute del Consiglio di stato.¹ Due giorni più tardi un corriere urgente fu mandato all'inviato francese in Roma, cardinal Rochechouart, e il 26 gennaio il Generale dell'Ordine fu pregato di recarsi la mattina dopo per una conferenza al palazzo dell'ambasciata.²

In conformità della sua istruzione³ l'inviato doveva esporre al Generale, che il re aveva richiesto all'assemblea episcopale un parere, non una decisione, cui egli fosse legato. I pareri pervenuti dei tre partiti erano stati messi dal monarca nelle mani della Commissione di Corte, il cui scopo principale era, da una parte di metter fine alla violenta crisi dell'Ordine gesuitico in Francia, dall'altra di prevenire gl'inconvenienti che avrebbero potuto forse derivare dalle sue costituzioni, assoggettando i gesuiti alle leggi dello Stato e limitando il potere eccessivo del Generale. Questo potere illimitato del superiore straniero di un Ordine religioso sopra sudditi francesi sembrava incompatibile colla pienezza del potere regio e coi principi dello Stato. La maggior parte delle contromisure proposte erano insufficienti o distruttive dell'Ordine. Una sola risponderebbe alle mire del re: che, cioè, il Ricci nominasse vicario generale un membro francese dell'Ordine che esercitasse in Francia il potere del Generale, s'impegnasse con giuramento alla osservanza delle leggi dello Stato, e fosse come il mallevadore della buona condotta dei gesuiti nel paese. Questo piano sembrava tanto più adatto in quanto la nomina di un vicario generale era prevista nell'Istituto stesso per determinati casi, e quindi non cambierebbe nulla al sistema di governo della Compagnia.⁴ Il potere del Generale rimarrebbe, soltanto egli l'eserciterebbe per mezzo di un vicario generale nominato da lui, che verrebbe cambiato ogni tre anni, o in caso di conferma, almeno ogni sei. Per riguardo speciale verso il Generale, i poteri del Vicario cesserebbero ogniqual-

¹ * Pamfili a Torrigiani il 18 gennaio 1762. ivi.

² * Ricci, * Istoria 49.

³ Firmata dal duca Praslin, dat. 16 gennaio 1762, testo in TREINER, Clementis XIV Epistolae et Brevia 336 ss.

⁴ L'*Institutum* prevede un vicario generale solo per il caso della morte del Generale fino alla nomina del successore, oppure se il Generale per malattia o per vecchiezza non è in grado di provvedere agli affari di ufficio. I poteri di esso coincidono nell'insieme con quelli del Generale, ma in qualche punto hanno limitazioni; vedi *Institutum Soc. Iesu* III, Florentiae 1893, 732 ss. sotto « Vicarius Generalis ». La commissione di corte vagheggiava la carica di « Commissarius »; commissari con diritti limitati vennero nominati nei principi della Compagnia per province molto lontane (Indie) o per circostanze particolari anche in Europa. Già la prima e seconda Congregazione generale stabilirono, che l'ufficio di commissario dovesse essere solo temporaneo e straordinario (Congreg. I, decr. 91 post elect.: *Instit. Soc. Iesu* II 176; Congreg. II, decr. 11 post elect.: ivi 196). Per maggiori particolari vedi *Institutum Soc. Iesu* III 579 sotto *Commissarii*.